



**VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA
"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore nove e dieci minuti

Roma, 14 luglio 2017, ore 9,10,

in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzi a me Dott. Fabio Orlandi, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il signor:

- MASCHERIN Andrea, nato a Udine (UD) il 13 aprile 1959, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio della Fondazione **"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA"**, con sede in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3, codice fiscale 97177380587, ente di diritto privato riconosciuto, costituito con atto a rogito del Notaio Andrea Fedele di Roma di data 17 dicembre 1999, rep. n. 30.922 / racc. n. 7.182, registrato a Roma - Atti Pubblici il 31 dicembre 1999 al n. 55740 serie 1B iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 33/2001.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale del Consiglio di Fondazione della menzionata fondazione, convocato per questo giorno, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Modifiche statutarie;

2.- Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'adunanza, su designazione unanime dei presenti, il comparente signor Andrea MASCHERIN, il quale

C O N S T A T O

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto giusta avviso di data 5 luglio 2017;

- che la presente riunione si tiene in unica convocazione;

- che sono presenti, in proprio, numero 20 (venti) membri del Consiglio di Fondazione su un totale di numero 33 (trentatré) membri, nonché 3 (tre) membri di diritto per complessivi 36 (trentasei) ; assenti giustificati i restanti membri;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti non è presente

Fabio Orlandi
Notaio in Roma

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808

**Registrato
Ufficio delle Entrate
di Roma 1
il 18/07/2017
n. 20962 - 1t**

alcun membro;

- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione, rimossa ogni eccezione o riserva;

d i c h i a r a

validamente costituita, per legge e per Statuto l'odierna e presente adunanza, in unica convocazione, idonea quindi a discutere e deliberare sugli argomenti articolati nel sopra menzionato ordine del giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali è opportuno procedere alla modifica dello statuto al fine di:

. prevedere espressamente il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione nonché di fondi o riserve di capitale;

. prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità;

. di specificare che le modifiche dello statuto sociale sono approvate dal Consiglio;

. di specificare le finalità della Fondazione.

A tale fine il Presidente illustra ed evidenzia ai presenti la modifica apportata allo statuto della fondazione al fine di cui sopra.

Il Presidente precisa infine che le modifiche sono state approvate anche dal Comitato Direttivo giusta verbale d data 28 aprile 2017.

DELIBERAZIONI

Il Consiglio della Fondazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, a mezzo voto palese mediante alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti e, pertanto, all'unanimità

delibera

1.- I) di **modificare** lo statuto della fondazione come proposto dal Presidente e, pertanto, di approvare il nuovo testo di statuto della fondazione aggiornato e modificato secondo quanto deliberato, statuto che viene allegato al presente atto sotto le **lettera "B"** per farne parte integrante e sostanziale;

2.- I) di **conferire** al Presidente della Fondazione ogni facoltà per l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, ed in particolare per il deposito presso le autorità competenti ai sensi di legge, autorizzandolo espressamente affinché provveda in particolare a compiere tutte le

formalità necessarie ed opportune per far risultare presso i pubblici registri le modifiche come sopra deliberata nonché a stipulare eventuali atti di modifica e/o integrativi e/o di rettifica per i fini di cui sopra;

3.- I) di porre le spese e gli oneri relativi al presente Verbale a carico della Fondazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Adunanza viene sciolta essendo le ore nove e venticinque minuti (9,25).

o O o

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 9,27.

Occupa sei pagine fin qui di due fogli

F.to Andrea MASCHERIN

F.to Fabio Orlandi Notaio

Allegato "B" al Repertorio n. 13454 - Rogito n. 9106

STATUTO
"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA"

Articolo 1. - Costituzione - Denominazione- Durata

1. E' costituita la fondazione denominata "Fondazione dell'Avvocatura Italiana".
2. La Fondazione è ente di diritto privato.
3. La Fondazione esercita le sue funzioni in conformità allo statuto e in sintonia con le finalità attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione per l'accesso e aggiornamento professionale.
4. La Fondazione ha durata illimitata.
Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento del suo scopo; in questo caso i fondi eventualmente raccolti dovranno essere devoluti ad altre Fondazioni che promuovano attività analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 2. - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Roma (RM), Via del Governo Vecchio n. 3.
2. Per l'esercizio della sua attività la Fondazione può avvalersi di sedi amministrative, uffici e altre unità locali, in Roma o altrove, la cui istituzione e soppressione sono demandate alla deliberazione del Comitato Direttivo, sentito il Presidente, per tutte le sedi amministrative, nonché per gli eventuali uffici all'estero.

Articolo 3. - Finalità

1. La Fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.
2. Gli scopi primari della Fondazione consistono nel garantire l'effettività della tutela dei diritti fondamentali e del diritto di difesa, per lo sviluppo di una società interculturale, la divulgazione di diritti e doveri, di principi di libertà ed equità sociale, l'educazione al rispetto della legalità e delle differenze. Anche al fine di contribuire alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia, del territorio e dell'ambiente, tra gli scopi primari rientrano anche la promozione e l'aggiornamento della cultura giuridica e forense e la valorizzazione dell'avvocatura quale strumento di garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini.
3. Per perseguire tali scopi la Fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:
 - costituire commissioni e centri di studio e di ricerca;
 - compiere indagini e sondaggi;
 - realizzare, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, iniziative e corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale giuridico e forense;
 - promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e la conoscenza del diritto;
 - costituire biblioteche;
 - istituire borse di studio su temi afferenti la cultura giuridica e forense;
 - promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti gli

scopi istituzionali;

- promuovere iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, pubblicazioni;
- organizzare corsi di perfezionamento anche con sistema di comunicazione a distanza ovvero e-learning;
- pubblicare diffondere e commercializzare articoli, riviste, giornali e dispense, con qualsiasi cadenza, anche in abbinamento ad altri prodotti, su supporti cartacei, audiovisivi e telematici;
- distribuire, anche tramite e-commerce, prodotti coerenti e compatibili con le proprie finalità istituzionali, quali, in via esemplificativa, software per la gestione di studi legali, banche dati giurisprudenziali, ecc.;
- ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione si avvale di personale, concludendo contratti di lavoro e/o di collaborazione autonoma.

5. La Fondazione per il conseguimento dei propri scopi può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a o costituire società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività;

- porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attuazione dei suoi fini ivi compreso richiedere finanziamenti, sponsorizzazioni, mutui, accettare donazioni, liberalità e sovvenzioni;

- concorrere a finanziamenti dell'Unione Europea con progetti propri, o redatti in collaborazione con altri soggetti, in materia di formazione.

Le attività svolte dalla fondazione ancorché non prevalenti, non hanno carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà e concorrono a realizzare gli scopi della fondazione.

Articolo 4. - Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- quote e contributi dei fondatori e dei sostenitori;
- contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed extracomunitari;
- liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Articolo 5. - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione iniziale costituente il fondo di dotazione, da tutti i beni di cui essa è titolare, da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo.

2. Il Comitato Direttivo, attraverso il Tesoriere, cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre essi non verranno distribuiti, neanche in

modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 6. - Organi

1. Sono organi della fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio;
- il Comitato Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche in seno ai predetti organi sono onorifiche, salvo quelle dei componenti il Comitato Direttivo e dei revisori dei conti effettivi, per le quali potrà essere determinata dal consiglio un'opportuna indennità.

Per la partecipazione all'attività della Fondazione, a tutti i componenti degli organi della stessa è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio delle loro funzioni.

2. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, distanti fra loro collegati in audio e/o video, sempre che sussistano le condizioni di cui al successivo art. 9.

3. Di ciascuna riunione degli organi collegiali della Fondazione viene redatto verbale, sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.

Articolo 7. - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

2. La carica di Presidente è ricoperta di diritto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense; in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense con maggiore anzianità.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio;
- può convocare il Comitato Direttivo e partecipare alle relative riunioni;
- fissa l'ordine dl giorno dei lavori e dirige le riunioni;
- sottoscrive gli atti e le delibere del Comitato Direttivo e ne cura l'attuazione;
- cura l'osservanza del presente statuto.

3. Il Presidente può delegare il Vice Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, le funzioni inerenti alla carica e i poteri connessi, anche di firma e di rappresentanza,

4. In casi di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, adottando ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo, secondo competenza, al Consiglio o al Comitato direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 8. - Consiglio

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- b) dai Consiglieri del C.N.F. in carica;
- c) dal Vicepresidente nominato ai sensi dell'art. 7, co. 3, e dai componenti

del Comitato Direttivo.

2. I componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni dalla data della loro designazione e possono essere confermati una sola volta.

Chi sieda nel Consiglio in ragione di più di uno dei presupposti di cui alle precedenti lettere da a) a c) può essere computato una sola volta ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo e può esprimere un solo voto.

3. Spetta al Consiglio:

- proporre ulteriori indirizzi integrativi dell'attività della Fondazione;
- vigilare, sull'attività del Comitato Direttivo;
- designare e revocare i membri di quest'ultimo;
- revocare i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'ente ove contrari al buon funzionamento ovvero alle finalità della Fondazione;
- deliberare, in caso d'inerzia del Comitato Direttivo, sugli atti di straordinaria amministrazione ed accordare il nulla-osta di cui all'art. 9;
- nominare i liquidatori;
- nominare il Collegio dei revisori dei conti;
- approva le modifiche dello statuto.

4. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente ovvero dal Vicepresidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, almeno dai due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. La convocazione va fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata a mezzo PEC o e-mail a ciascun componente, nonché ai membri del Comitato Direttivo e a quelli effettivi del Collegio dei revisori dei conti almeno sette giorni prima della seduta.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti in prima convocazione e quale che sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I soggetti convocati ai sensi del comma precedente, non facenti parte del Consiglio, partecipano senza diritto di voto.

Articolo 9. - Comitato direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto di un numero di membri variabile da tre a sette. La scelta del numero e la designazione dei membri spettano al consiglio.

2. Rimane in carica per quattro anni e fino a designazione dei componenti del successivo quadriennio. Se un componente del Comitato Direttivo cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto designato in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il Vicepresidente della Fondazione.

4. Il Comitato elegge tra i propri componenti un tesoriere.

5. Il Comitato Direttivo:

- realizza le attività istituzionali della Fondazione attuando anche gli indirizzi, proposti dal Consiglio;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- può costituire commissioni e/o gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative;
- delibera, sentito il Presidente e con la maggioranza dei suoi componenti, l'approvazione di modifiche allo statuto;
- delibera le assunzioni di personale ed i contratti di lavoro autonomo e di collaborazione e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione;
- approva entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno solare precedente e entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo dell'anno successivo predisposti dal Tesoriere.

E' necessario il nulla-osta del Consiglio per i soli atti che riguardino diritti reali su beni immobili, o che comportino uscite finanziarie o impegni di spesa superiori, per ciascun anno solare, ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero).

6. E' convocato dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque una volta all'anno in occasione dell'approvazione dei conti consuntivo e preventivo; la convocazione, fatta con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve essere inviata, a mezzo PEC o e-mail, a ciascun componente del Comitato Direttivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve avvenire altresì quando non meno di tre componenti ne facciano richiesta scritta con indicazione dei temi da trattare.

7. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti legittimati, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

8. Le adunanze del Comitato Direttivo, convocate secondo quanto sopra previsto, sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti. In mancanza di rituale convocazione, le stesse sono valide con la partecipazione di tutti i componenti del Comitato.

9. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente della Fondazione.

10. Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti, anche in forma non autografa, dai membri del comitato direttivo devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

11. Il Vicepresidente del Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni ai membri del medesimo, determinando i limiti della delega.

Articolo 10. - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, tutti avvocati, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti sono nominati dal Consiglio, sono rinnovabili e durano in carica 4 (quattro) anni; dopo la scadenza il Collegio esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

2. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai regolamenti della Fondazione. Il Collegio forma altresì una relazione sul conto consuntivo prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

3. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato direttivo, elegge nel suo seno un presidente; in caso di cessazione della carica per qualunque motivo il Presidente è sostituito dal membro supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti.

Articolo 11. - Tesoriere

1. E' nominato dal Comitato Direttivo tra uno dei suoi componenti;

2. Rimane in carica fin tanto che non sia nominato un suo sostituto;

3. Cura che i proventi e i beni attribuiti alla fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente;

4. Cura la predisposizione dei conti preventivi e consuntivi;

5. Effettua con regolarità il controllo sulle spese deliberate dal Comitato Direttivo.

F.to Andrea MASCHERIN

F.to Fabio Orlandi Notaio